



COMUNE DI SPARANISE
PROVINCIA DI CASERTA



Comune di Sparanise
La presente è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Online
dal 20-12-12 al 04-01-13
IL MESSO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 DEL 27 NOVEMBRE 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACQUE REFLUE.

L'anno duemiladodici e questo giorno ventisette del mese di novembre alle ore 20,00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 21/11/2012 prot. 14556, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. ra Antonella Lo Greco, nella sua qualità Presidente del Consiglio Comunale. Dei consiglieri comunale sono presenti n° 15 e assenti, sebbene invitati, n° 2 come segue:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
SORVILLO MARIANO F.	SI		SORVILLO GIANCARLO D.		SI
L'ARCO GIANCARLO	SI		GUTTORIELLO ROSSANO	SI	
PICCOLO SALVATORE di L.	SI		PICCOLO SALVATORE fu V.	SI	
DELL'OVO FRANCESCO	SI		FERRARA VITALIANO	SI	
RANUCCI PASQUALE	SI		MANDARA FRANCO I.		SI
FERRONE UMBERTO	SI		MEROLA ANTONIO	SI	
GIRAMMA ARMANDO	SI		FUCILE ANNA	SI	
LO GRECO ANTONELLA	SI				
MARTIELLO IVANO	SI				
MANDARA ROBERTO	SI				

Partecipa il Segretario Comunale **dr.ssa Marina Rosa Coletta** incaricato alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

FIRMATI ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
f.to (SIG.RA ANTONELLA LO GRECO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dr.ssa Marina Rosa Coletta)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 20 DIC. 2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art.124 D. Lgs. 267/2000).

Sparanise , li 20 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dr.ssa Marina Rosa Coletta)

.....
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[]- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 , del D. Lgs. 267/2000.

Sparanise Li 20 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dr.ssa Marina Rosa Coletta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per decorrenza dei termini (10 giorni dalla pubblicazione) ai sensi dell'art.134 , comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

Sparanise Li 20 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Marina Rosa Coletta)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

SPARANISE LI 20 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Marina Rosa Coletta)



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-Che con l'entrata in vigore della L.R. n° 4 del 15/03/2011, pubblicata sul BURC n° 18 del 16/03/2011, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue non servite da pubblica fognatura è diventata di competenza dei Comuni;

-Richiamato il D.Lgs n° 267/2000 – “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare l'art. 7 – “*Regolamenti*”;

-Considerato che il comune adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto;

-Richiamato l'art. 42, - “*Attribuzioni dei consigli*”, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n° 267/2000;

PARERI EX ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - art. 49, comma 1, sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
Sparanise,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Virgilio Vincenzo)



Argomento n.3

Relaziona sull'argomento l'assessore l'Arco il quale si riporta alla proposta in atti evidenziando che l'ente sta approvando, di fatto, un regolamento simile a quello adottato dalla Provincia di Caserta nel rispetto della normativa che regola la materia.

Interviene il consigliere Piccolo Salvatore di Luigi il quale evidenzia che non si tratta della semplice presa d'atto di un regolamento provinciale, come sostiene l'assessore l'Arco, ma dell'approvazione di un vero e proprio regolamento che prevede nuove tasse, della durata di 4 anni, per coloro che non sono serviti dalla pubblica fognatura. Detta tassa non fa distinzioni per le civili abitazioni o per gli immobili destinati ad altro uso e prevede l'abolizione dei pozzi neri, con l'applicazione di sanzioni notevoli per gli inadempienti. Certamente nel Comune di Sparanise molti cittadini si trovano nelle predette condizioni e quindi si creeranno numerosi disagi. Si tratta dell'imposizione di una nuova tassa dovuta sia per la richiesta di autorizzazione allo scarico che in proporzione ai metri cubi scaricati. E' vero che la tassa prima andava pagata alla provincia, ma la misura era minore.

Indipendentemente da tutto ciò non si può venire in consiglio comunale e dire che il regolamento è stato predisposto dal geometra Virgilio e che si tratta di un atto dovuto. Innanzitutto non si comprende che cosa centri l'ufficio tecnico se competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio commercio. Poi la politica non può limitarsi ad approvare il regolamento predisposto dal funzionario, ma deve indirizzare l'attività dei tecnici secondo la propria programmazione, nel rispetto della norma. Parlare di un'attività neutra dell'amministrazione, consistente nella semplice presa d'atto della volontà altrui, non è certo cosa apprezzabile. Capiremmo la necessità di eliminare i pozzi neri per motivazioni igieniche, ma non la presa d'atto di un regolamento provinciale, a seguito di una variazione di competenze, che comporta gravi difficoltà per i cittadini meno informati e quindi più deboli. Si chiede che cosa è stato fatto per i pozzi della centrale. Ritiene che i cittadini debbano sapere chi ha portato chi, come mai è stato venduto un suolo per pochi soldi e poi rivenduto a prezzi notevolmente maggiori. Non si può approvare un regolamento che penalizza i cittadini che meno hanno e cioè i contadini e coloro che abitano in zone non servite dalla pubblica fognatura e che, certo, non hanno colpe per la inesistenza del servizio. Per questi motivi preannuncia voto contrario.

Il consigliere Fucile preannuncia voto contrario in quanto ritiene che il regolamento doveva essere formulato in maniera diversa, cogliendo l'occasione del cambiamento di competenze per far risparmiare qualche cosa ai cittadini.

Replica l'assessore L'Arco il quale tranquillizza i consiglieri precisando che le richieste di autorizzazione trasmesse dalla Provincia sono solo 12 e tutte nell'area industriale. Quindi tutti i problemi e le difficoltà prospettate, di fatto non esistono, per la qual cosa la polemica è da ritenersi meramente strumentale. Del resto non va dimenticato che l'abolizione dei pozzi neri è stata disposta dalla legge per motivi igienici e quindi non è possibile assumere una decisione diversa.

Si passa alla votazione.

L'argomento è approvato con voti favorevoli 11 e contrari 4 (minoranza).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell' Assessore L'Arco;

Uditi gli interventi dei consiglieri;

-Atteso che in attuazione della richiamata L.R. n° 04/2011, per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue non servite da pubblica fognatura, si rende necessario ed urgente approvare il relativo Regolamento comunale;

-Visto lo schema di Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue non servite da pubblica fognatura, appositamente predisposto dall' Ufficio Tecnico Comunale che tende a disciplinare il rilascio di dette autorizzazioni;

-Ritenuto opportuno provvedere ad approvare il regolamento sopra citato, così come composto da nn° 33 articoli e 13 allegati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-Ritenuto altresì per tutto quanto sopra il Regolamento in questione meritevole di approvazione;

DATO ATTO

-Visti i parere dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art.1 49 del D.Lgs n° 267/2000;

-Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 con particolare riferimento all'art. 42comma 2 lett. A) e dell'art. 126;


Presenti e votanti 15;

Voti Favorevoli 11;

Voti Contrari 4;

DELIBERA

- 1- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2- Di approvare come approva, il Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, composto da nn° 33 articoli e 13 allegati, nel testo che si unisce alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
- 3- Dare atto che il presente Regolamento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi e diventerà esecutivo il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.



COMUNE DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA



UFFICIO TECNICO

**SERV. LL.PP. – MANUTENZIONE
E PATRIMONIO**



Comune di Sparanise

La presente è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Online

dal 20-12-12 al 04-01-13

IL MESSO COMUNALE

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura

(art. 1, comma 250, Legge Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011)

INDICE

Norme generali

- Art. 1 -Oggetto
- Art. 2 -Normativa di riferimento
- Art. 3 -Definizioni
- Art. 4 -Ambito di Applicazione
- Art. 5 -Criteri generali
- Art. 6 -Corpi recettori finali ammessi
- Art. 7 -Trattamenti adeguati
- Art. 8 -Ricezione e trasmissione delle domande
- Art. 9 -Allegati
- Art. 10 -Oneri di procedibilità, di istruttoria e tasse
- Art. 11 -Autorizzazione allo scarico

Procedure

- Art. 12 -Procedura istruttoria
- Art. 13 -Rilascio dell'autorizzazione provvisoria
- Art. 14 -Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 -Controllo dell'autorizzazione
- Art. 16 -Durata dell'autorizzazione -Rinnovo
- Art. 17 -Scarichi esistenti
- Art. 18 -Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti

Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne

- Art. 19 -Acque di prima pioggia e lavaggio zone esterne

Acque reflue assimilate a domestiche

- Art. 20 -Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
- Art. 21 -Acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati
- Art. 22 -Trattamenti adeguati
- Art. 23 -Valori limite di emissione
- Art. 24 -Frequenza dei controlli/autocontrolli

Acque reflue urbane e industriali

- Art. 25 -Scarichi di acque reflue e industriali
- Art. 26 -Trattamenti adeguati
- Art. 27 -Valori limite di emissione e controlli
- Art. 28 -Frequenza dei controlli/autocontrolli

Vasche a tenuta stagna e pozzi neri

- Art. 29 -Smaltimenti di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna
- Art. 30 -Pozzi neri

Pubblica fognatura

- Art. 31 -Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

Sanzioni

- Art. 32 -Sanzioni amministrative
- Art. 33 -Sanzioni penali

Norme transitorie e finali

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. IL presente Regolamento, redatto sulla base dei riferimenti normativi vigenti è finalizzato a fornire criteri di uniformità ed omogeneità per le attività istruttorie all'Ufficio Ambiente del Comune di Sparanise, preposto al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), e all'art. 1 comma 250 della L.R. n. 4 del 15.03.2011 di competenza del Comune.
2. IL Regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione agli scarichi in aree non servite da pubblica fognatura di: acque reflue domestiche e assimilate, urbane e industriali, in acque superficiali, nel suolo e nei primi strati del sottosuolo, in corpo idrico superficiale e in vasche a tenuta. Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti istruttori in corso nel rispetto di quanto previsto dalla parte terza del sopra citato Decreto Legislativo.
3. Nelle more dell'attuazione di norme nazionali e regionali applicative della parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), le autorizzazioni saranno rilasciate sia in base a quanto espressamente disciplinato dal medesimo Decreto Legislativo che alla luce di quanto previsto nel presente Regolamento, in modo tale da assicurare il mantenimento dei livelli depurativi ed evitare un aumento, anche temporaneo, di inquinamento.

Art. 2 Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia ed in particolare:

- ✓ al Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 " Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ alla Legge Regionale n° 4 del 15/03/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)";
- ✓ alla Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 9 aprile 2010, n° 10/2010 "Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2008, n.8";
- ✓ alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ al D.G.R.C. n. 1350 del 06 agosto 2006 " Decreto Legislativo n. 152/06 -Norme in materia ambientale -Piano di Tutela delle Acque -Disciplina scarichi categorie produttive assimilabili;
- ✓ al Regolamento vigente per l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubbliche fognature dell'Autorità Ambito Territoriale Ottimale N.2;

- ✓ alla Delibera Regione Campania n. 7494 del 29/12/2000;
- ✓ al Piano Regionale di Risanamento delle Acque di cui alla Deliberazione n. 114/6 del 30/11/1982 pubblicato sul BURC n. 10 del 01.02.1983.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nell'art.74 del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006.
2. Per agglomerato si intende l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (art. 74, comma 1, lettera n, del D.Lgs 152/06). Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (D.Lgs 152/06, art. 100, comma 1).
3. Per edificio isolato si intende l'insediamento o installazione non servito da rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti ovvero posto ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura esistente.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

1. Scarichi di acque reflue domestiche (art. 74, comma 1, lettera g, del D.Lgs 152/06);
2. Scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (art. 101, comma 7, del D.Lgs 152/06);
3. Scarichi di acque reflue industriali (art. 74, comma 1, lettera h, del D.Lgs 152/06);
4. Scarichi di acque reflue urbane (art. 74, comma 1, lettera i, del D.Lgs 152/06).

Art. 5 Criteri generali

1. La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, è presentata al Comune di Sparanise ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni (art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/06) dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano la stessa tipologia di reflui, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs 152/2006. E' fatto obbligo di installare un pozzetto ispettivo su ogni affluente allo scarico principale.
3. Una singola Autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e, di conseguenza, più titolari.

4. Tutti i titolari dell'Autorizzazione allo scarico sono tenuti a rispettare e a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscere e rispettarne le prescrizioni.
5. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico condominiale sono responsabili in solido dello stesso.
6. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici e assimilati nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.
7. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane è subordinata all'approvazione da parte della Regione dei relativi impianti di trattamento, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 152/2006. La Regione disciplina altresì le modalità di autorizzazione provvisoria agli scarichi, necessaria all'avvio dell'impianto, anche in casi di realizzazioni per lotti funzionali.
8. Gli scarichi costituiti da acque esclusivamente meteoriche sono esenti dall'obbligo di autorizzazione dal Comune. Se le stesse provengono però da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 113 del D.Lgs 152/2006, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali. Resta comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
9. Lo smaltimento degli scarichi liquidi è vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923).

Art. 6 **Corpi recettori finali ammessi**

Ai fini del presente regolamento si considerano corpi recettori finali:

1. Il suolo o i primi strati del sottosuolo;
2. I corpi idrici superficiali;
3. Nelle more dell'approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, non sono ammessi gli scarichi di qualsiasi natura, diretti, indiretti o tramite i corpi idrici per i quali sia accertata una portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui o non significativi, in acque a specifica destinazione funzionale di cui all'art. 79 del D.Lgs 152/2006.

Art. 7 **Trattamenti adeguati**

1. Nelle more di attuazione delle norme regionali applicative della parte III del D.Lgs 152/2006, le autorizzazioni sono rilasciate in base a quanto espressamente disciplinato dal precitato decreto. Ove compatibile, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie, le norme regolamentari e tecniche nazionali (Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento) in modo da assicurare il mantenimento dei livelli depurativi ed evitare un aumento anche temporaneo di inquinamento.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche (art. 74, comma 1, lett. g, del D.Lgs 152/06 e succ. mod.) provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore a 50 a.e. e 50 vani o a 5000 mc valgono le disposizioni previste all'allegato 5 della Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Per gli scarichi domestici o assimilati a domestici provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. i trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo di:
 - ✓ rendere semplice la manutenzione;
 - ✓ essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;
 - ✓ minimizzare i costi.Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. Si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione o tecnologie come impianti ad ossidazione totale (Cfr. Allegato 10).
4. Per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, è ammessa la deroga agli scarichi nel suolo, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto D.Lgs 152/2006.

Art. 8

Ricezione e trasmissione delle domande

1. Le domande per il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura pubblica di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono presentate al Comune di Sparanise Ufficio Ambiente.
2. Le domande saranno esaminate da apposita commissione formata dal Responsabile del Servizio con funzioni di Presidente, che provvederà ad emanare le linee guide per il funzionamento della commissione, da due tecnici esperti e da un dipendente di cat. C con mansioni di segretario, nominati con determina dallo stesso. Agli stessi sarà corrisposto un gettone di presenza nella misura pari a quella spettante per i componenti del Consiglio Comunale di questo Ente e alle stesse condizioni, oltre al rimborso spese di viaggio.
3. Per gli scarichi in pubblica fognatura la domanda di autorizzazione viene presentata secondo i modelli e le procedure definite dall'Autorità d'Ambito Territoriale ATO 2 Napoli Volturmo con sede in via Cesario Console n° 2 Napoli, scaricabili dal sito www.ato2campania.it.

Art. 9

Allegati

Fanno parte integrante del suindicato regolamento i seguenti allegati:

- ✓ Allegato 1-Modello di richiesta d'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura D.Lgs 152/2006 e art. 1, comma 250, L.R. 4/2011;
- ✓ Allegato 2 - Modello tecnico "A";
- ✓ Allegato 3 -Documentazione occorrente per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 152/06 e dell'art. 1, comma 250, L.R. 4/2011, per lo scarico sul suolo di acque reflue domestiche provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc.;
- ✓ Allegato 4 -Documentazione occorrente per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 152/06 e dell'art. 1, comma 250, L.R. 4/2011, per lo scarico in corpo idrico superficiale o in acque costiere provenienti da attività produttive e/o urbane;

- ✓ Allegato 5 -Documentazione occorrente per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 125 e 126 del D.Lgs n° 152/06 e dell'art. 1, comma 250, L.R. 4/2011, per lo scarico sul suolo di acque reflue industriali e/o urbane;
- ✓ Allegato 6 -Documentazione occorrente per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 125 e 126 del D.Lgs n° 152/06 e dell'art. 1, comma 250, L.R. 4/2011, per lo scarico delle acque di prima pioggia e/o dilavamento del piazzale in corpo idrico superficiale;
- ✓ Allegato 7 -Calcolo della fidejussione da parte degli insediamenti produttivi a favore dell'Unione;
- ✓ Allegato 8 -Calcolo degli abitanti equivalenti (AE);
- ✓ Allegato 9 -Linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate secondo la normativa vigente;
- ✓ Allegato 10 -Ulteriori impianti di trattamento secondario;
- ✓ ALLEGATO A - Tabella 1 -Criteri di definizione di acque reflue domestiche;
- ✓ ALLEGATO A - Tabella 2 -Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.51061/10 del 28/02/2011.
- ✓ ALLEGATO B - Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento.

Art. 10

Oneri di procedibilità, di istruttoria e tasse

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D. Lgs 152/06, le spese, occorrenti per effettuare rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, previste nel presente Regolamento, sono a carico del richiedente e vengono determinate nella misura forfettaria come nella seguente tabella allegata:

Scarichi domestici e assimilati.		
Nuova pratica per il rilascio di autorizzazione, esente da particolari vincoli territoriali, accorgimenti ambientali e senza la necessità di richiedere pareri ad altri Enti .	Fino a 10 a.e.	250,00 €
	Oltre 10 a.e.	350,00 €
Nuova pratica per il rilascio di autorizzazione, in cui ricadono particolari vincoli territoriali, accorgimenti ambientali e con la necessità di richiedere pareri ad altri Enti.	Fino a 10 a.e.	500,00 €
	Oltre 10 a.e.	600,00 €
Rinnovo pratica senza variazioni sostanziali alla precedente autorizzazione. Pratica	Fino a 10 a.e.	200,00 €
	Oltre 10 a.e.	250,00 €
Rinnovo di pratica con variazioni sostanziali alla precedente autorizzazione. Pratica istruttoria con la necessità di verifica di vincoli e accorgimenti territoriali nonché richieste di pareri ad altri Enti.	Fino a 10 a.e.	200,00 €
	Oltre 10 a.e.	250,00 €
Voltura autorizzazione		100,00 €
Scarichi Industriali.		
Nuova pratica per il rilascio di autorizzazione, esente da particolari vincoli territoriali, accorgimenti ambientali e senza la necessità di richiedere pareri ad altri Enti.	Senza p. tossici	1500,00 €
	Con p. tossici	2500,00 €
Nuova pratica per il rilascio di autorizzazione, in cui ricadono particolari vincoli territoriali, accorgimenti ambientali e con la necessità di richiedere pareri ad altri Enti.	Senza p. tossici	2000,00 €
	Con p. tossici	4000,00 €

Rinnovo pratica senza variazioni sostanziali alla precedente autorizzazione. Pratica istruttoria senza la necessità di richiesta di pareri ad altri Enti.	500,00 €
Rinnovo di pratica con variazioni sostanziali alla precedente autorizzazione. Pratica istruttoria con la necessità di verifica di vincoli e accorgimenti territoriali nonché richieste di pareri ad altri Enti.	900,00 €
Voltura autorizzazione	200,00 €

2. In casi eccezionali e per istruttorie onerose, il Settore competente, ai sensi dell'art. 124 comma 11 del D.Lgs 152/06, al termine dell'istruttoria provvederà a computare al richiedente, oltre il contributo forfettario, le spese effettivamente sostenute (
3. L'importo degli oneri di autorizzazione di cui alla tabella sono dovuti anche in caso di diniego, sia in caso di rinuncia dell'autorizzazione nel corso dell'istruttoria.
4. I titolari di tutti gli scarichi sono obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute eventualmente all'ARPAC e /o ad altri Enti per le spese di sopralluoghi ed analisi.
5. Il titolare dello scarico industriale provvederà alla stipula di apposita polizza fidejussoria, rilasciata da un istituto assicurativo o bancario, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento di cui all'Allegato 7;
6. Gli Enti Pubblici titolari di scarichi sono obbligati al pagamento delle somme dovute eventualmente all'ARPAC o ad altri Enti per le spese di sopralluoghi ed analisi nonché al pagamento al Comune di Euro 200,00 quale tassa di rilascio e spese d'istruttoria.
7. Il calcolo della tassa annuale da versare sul cc 13497813 intestato al Comune di Sparanise con la causale: "autorizzazione scarico acque reflue, anno" "
8. Il pagamento della prima tassa annuale, calcolata in proporzione al numero di giorni relativi all'anno in corso dovrà essere pagata al momento del rilascio.
9. Per gli anni successivi tale pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
10. Gli insediamenti produttivi sono divisi in tre classi con riferimento al carico inquinamento medio per mc di acqua scaricata, secondo l'allegato alla ex lege 319/76. In una classe si individuano, rispetto al volume dei reflui, quattro categorie. Dalla combinazione tra volume dei reflui e la classe dell'insediamento, si è potuto compilare la sotto riportata tabella, da cui si ricavano direttamente gli importi della tassa annuale relativo ai mc scaricati dagli insediamenti produttivi, che faranno richiesta di autorizzazione allo scarico, a favore del Comune.

Classe	< 600 mc/a	601 – 12.000 mc/a	12.001–240.000 mc/a	>240.001 mc/a
I	€ 300,00	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00
II	€ 600,00	€ 900,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00
III	€ 1.200,00	€ 1.800,00	€ 2.800,00	€ 5.400,00

11. Il titolare di scarico diverso da quello abitativo e/o pluviale di dilavamento, è tenuto a versare al Comune la somma di Euro 180,00 quale tassa annuale per il periodo di validità dell'autorizzazione. Detto pagamento può essere effettuato anche in un'unica soluzione.

Art. 11
Autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui all'art. 4 non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli allegati al presente regolamento; la domanda è assoggettata all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.
3. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:
 - ✓ proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
 - ✓ amministratore di condominio pro tempore;
 - ✓ titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
 - ✓ legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella stessa.

PROCEDURE

Art. 12 **Procedura istruttoria**

1. La domanda è presentata dagli aventi titoli d'uso sullo scarico.
2. I richiedenti della domanda sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento degli oneri istruttori in vigore al momento di presentazione della stessa.
4. Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con il Comune.
5. IL Comune provvede, ai sensi dell'art. 124, comma 7, del D.Lgs 152/06 e dell'art. 1, comma 250, della L.R. Campania 4/2011, a concedere l'Autorizzazione richiesta entro 60 (sessanta) giorni. Qualora il Comune risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'Autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo revoca.
6. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine massimo di 30 giorni, sarà comunicata al richiedente la necessità di presentare integrazioni, nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime.
7. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, verrà emesso un provvedimento di archiviazione previa assegnazione di un termine di 10 giorni per le controdeduzioni (con nota redatta ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

8. Il regime transitorio per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è previsto nel caso di "avvio di un impianto" e cioè nel caso di realizzazione di un nuovo impianto o di modifica sostanziale di uno esistente.

Art.13

Rilascio dell'autorizzazione provvisoria

1. Il Comune, nelle more dell'emanazione della Legislazione Regionale in materia, procede, ai sensi dell'art. 124, comma 6, del D. Lgs 152/06, entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione dell'istanza, al rilascio di autorizzazione provvisoria allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario per il loro avvio (nuovi impianti), per la durata di 180 gg..
2. L'autorizzazione provvisoria, di cui al comma precedente, verrà inviata, nella stessa data del rilascio ai servizi territoriali dell'ARPAC ai fini della verifica sulla qualità delle acque reflue scaricate. L'eventuale rilascio dell'autorizzazione definitiva avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della comunicazione dell'ARPAC del buon esito delle analisi chimiche e batteriologiche.
3. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria non obbliga il Comune a rilasciare, poi, quella definitiva.

Art. 14

Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione. L'autorizzazione deve almeno contenere:

- a) l'individuazione del titolare dello scarico (persona fisica o persona giuridica);
- b) l'individuazione del corpo ricettore;
- c) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento da cui ha origine lo scarico;
- d) le prescrizioni per la tutela del corpo recettore;
- e) per scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati, a sensi dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).
- f) l'obbligo di effettuare, a carico del soggetto autorizzato, prelievi ed analisi (autocontrolli) dei parametri chimico-fisici e batteriologici attinenti, di cui all'Allegato 5, parte terza, del sopracitato Decreto Legislativo, rivolgendosi all'ARPAC;
- g) il rispetto dei limiti di accettabilità per il tipo di scarico considerato;
- h) la durata dell'autorizzazione.

Art. 15

Controllo dell'autorizzazione

1. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione sarà effettuato secondo le modalità di cui al Capo III, Titolo IV, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), ed ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, il Responsabile del Servizio Ambientale del Comune, fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del sopra citato Decreto Legislativo, provvede ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto, e a seconda della gravità dell'infrazione, all'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - a) alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
3. In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico dovrà presentare:
 - ✓ istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico, in conformità alla modulistica pubblicata;
 - ✓ relazione tecnica debitamente firmata da un tecnico abilitato dalla quale si evincano le cause delle irregolarità precedentemente riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

Art. 16

Durata dell'autorizzazione – Rinnovo

1. Salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/06, l'autorizzazione è valida per quattro anni a partire dalla data del rilascio, ed un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata un anno prima della scadenza.
2. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.108 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare l'attività.
3. L'istanza di rinnovo dovrà essere effettuata secondo le modalità di legge e corredata della documentazione allegata al presente regolamento.

Art. 17

Scarichi esistenti

1. Le autorizzazioni allo scarico vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi idonee al recapito nei corpi recettori, qualora non siano cambiate le caratteristiche qualitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati e autorizzati.
2. Allo stesso tempo, tali scarichi sono considerati conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, qualora rispettino le seguenti condizioni:
 - ✓ Che siano stati progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;

- ✓ Che osservino le prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzativo;
- ✓ Che il titolare dimostri e garantisca nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione, funzionamento ed efficienza dello scarico nonché il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Art. 18

Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti

1. Il Comune prevede la procedura semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Caserta. Queste sono rinnovate, a condizioni che i titolari delle Autorizzazioni, trasmettano la seguente documentazione:
 - a) copia dell'istanza di rinnovo presentata un anno prima della scadenza all'ente competente (per le istanze già in corso di rinnovo);
 - b) trasmissione al Comune della richiesta di rinnovo (non in bollo per le istanze già in corso di rinnovo), come da modulistica allegata al presente Regolamento;
 - c) dichiarazione circa il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate, nonché la buona gestione;
 - d) il rispetto delle disposizioni contenute nelle Autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo;
 - e) relazione geologica sull'area dove insiste lo scarico in riferimento al permanere delle condizioni idrogeologiche del sito in termini di stabilità e del potere assorbente del terreno.
2. I titolari delle autorizzazioni che non rispettano anche una sola delle condizioni di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione agli scarichi a norma del presente Regolamento.

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 19

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. In linea generale le acque meteoriche di dilavamento, se liberamente e naturalmente smaltite da una superficie scolante, non sono considerate "scarico" ai sensi della normativa vigente in materia. Tuttavia, perdono la natura di acque meteoriche quando provengono dal dilavamento, anche in modo discontinuo, di aree destinate ad attività commerciali o di produzione di beni, trasportando con sé i residui di tali attività.
2. Nelle more dell'emanazione della disciplina regionale prevista all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), le acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali anche se trattate, e devono essere conformi ai limiti di emissione, ai divieti e alle condizioni previsti - per gli scarichi industriali - dall'allegato 5, della parte terza, del sopra citato Decreto Legislativo. Nel caso di recapito sul suolo valgono le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, lettera c) del decreto.

Si definiscono:

Acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti.

Acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.

3. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate in ordine preferenziale:
 - a) in pubblica fognatura;
 - b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.
4. In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, si può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).
5. I criteri generali e gli elementi di valutazione atti ad individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle superfici esterne può costituire un fattore di inquinamento, consistono:
 - ✓ nella ricaduta degli inquinanti aeriformi e delle emissioni in atmosfera da camini industriali;
 - ✓ nella movimentazione di materie prime a carattere pulverulento;
 - ✓ a particolari lavorazioni che non possono essere svolte in ambienti chiusi;
 - ✓ nei cicli lavorativi in cui la tecnologia degli impianti non sempre può eliminarne o raccogliere puntualmente la dispersione di sostanze pericolose;
 - ✓ nelle aree scoperte destinate ai centri di cernita e deposito di rifiuti;
 - ✓ nella potenziale possibilità di sversamento e spargimento accidentali di liquidi o liberazione di gas volatili o sollevamento di polveri.

A titolo indicativo ed esemplificativo si riportano i seguenti settori produttivi, e/o attività specifiche, per i quali il dilavamento delle superfici esterne, operato dalle acque meteoriche o di lavaggio, può costituire un fattore di inquinamento:

- ✓ Industria petrolifera;
- ✓ Industrie / impianti chimici;
- ✓ Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e acciaio / fonderie di metalli ferrosi);
- ✓ Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
- ✓ Stazioni di distribuzione di carburante;
- ✓ Depositi all'ingrosso di preparati / sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;
- ✓ Depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli ai sensi del D. Lgs 209/2003;
- ✓ Stoccaggio /centri di raccolta / trattamento di rifiuti;

- ✓ Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
 - ✓ Stabilimenti di lavorazione di oli minerali o sintetici non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dell'allegato I del punto precedente ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
 - ✓ Aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali;
 - ✓ Concia e tinture delle pelli e del cuoio;
 - ✓ Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - ✓ Produzione di pneumatici;
 - ✓ Autofficine;
 - ✓ Carrozzerie;
 - ✓ Autolavaggi;
 - ✓ Aree di sosta e di parcheggio compreso le aree di manovra superiore a 5000 mq.
6. Salvo diversa disciplina regionale, non sono soggette ad autorizzazione le immissioni di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili provenienti:
- ✓ dalle strade pubbliche e private;
 - ✓ dalle superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli aziendali, delle maestranze e dei clienti nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte inferiori a 5000 mq;
 - ✓ delle superfici destinate esclusivamente al parcheggio e al transito degli autoveicoli nelle aree di servizio e di sosta inferiori a 5000 mq;
 - ✓ dalle superfici adibite esclusivamente al deposito dei prodotti finiti e delle materie prime, non degradabili, connessi all'attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche;
 - ✓ dalle superfici esterne scoperte a servizio degli esercizi commerciali inferiori a 5000 mq.
7. Valutata la possibilità che vi sia dilavamento, dalle superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento sul suolo è consentito a condizione che le acque di prima pioggia e di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), vengano opportunamente convogliate, per il volume delle acque calcolato secondo le definizioni precedentemente riportate, e siano sottoposte ad adeguato trattamento. A tale scopo, quando non sia possibile convogliare dette acque all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue industriali dello stesso insediamento, è da ritenersi necessario l'adozione di idonei sistemi di trattamento. I sistemi di trattamento adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando le migliori tecnologie disponibili.
8. Il recapito delle acque di seconda pioggia non è soggetto ad autorizzazione allo scarico, salva diversa disciplina regionale.

ACQUE REFLUE ASSIMILATE A DOMESTICHE

Art. 20

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:
 - a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del presente Regolamento;
 - b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del presente Regolamento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

Art. 21

Acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati

1. E' consentito lo scarico sul suolo, o nei primi strati del sottosuolo, delle acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati per i quali la Regione dovrà indicare sistemi individuali, o altri sistemi pubblici o privati, adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, oltre ai tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi (comma 3 dell'art. 100 del D.Lgs. 152/2006).
2. In assenza della sopra citata normativa regionale si considerano "insediamenti, installazioni o edifici isolati" gli edifici non serviti da rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2000 a.e.
3. Sono considerati "insediamenti, installazioni o edifici isolati" gli edifici posti ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura.
4. La deroga al divieto di scarico sul suolo dei reflui di natura domestica o assimilata provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, così come sopra definiti, è accertata mediante l'acquisizione, fornita dall'ISTANTE, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme previste in materia di cui al D.Lgs.152/06 e alle norme tecniche di cui alla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (del 4 febbraio 1977) di una dichiarazione del Comune attestante che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola ricade in aree in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2000 a.e. o dell'ATO o dal Comune che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola non è servito da rete fognaria (o ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura).

Art. 22

Trattamenti adeguati

1. Considerato che il D.Lgs n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni) non ha stabilito alcun limite da rispettare per le acque reflue domestiche e assimilate, avendo delegato alle Regioni l'individuazione di trattamenti adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, nelle more di apposita normativa regionale, in forza dell'art. 170, comma 11, del sopra citato Decreto Legislativo, per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie e le norme tecniche, di cui alla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela

delle Acque dall'Inquinamento (del 4 febbraio 1977) e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata in G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), per le parti compatibili con il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni). La conformità allo scarico sul suolo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
 - b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni della vigente normativa;
 - c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
 - d) dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del suo funzionamento e per le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia, e deve essere dotato di un pozzetto finale per eventuali autocontrolli.
2. Per gli scarichi domestici o assimilati provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. valgono i principi di cui all'art. 7 comma 3.

Art. 23
Valori limite di emissione

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 101, comma 5, Decreto Legislativo n. 152/2006 il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Sino all'emanazione di norme regionali, per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, il D.Lgs. 152/2006 non impone l'obbligo del pozzetto fiscale (art. 101 comma 3), ne consegue quindi l'assenza di controlli obbligatori da parte degli organismi di controllo.
3. In assenza di una tabella di controllo per i reflui domestici e assimilati che recapitano sul suolo provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., l'Autorità Competente, al fine di assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, può richiedere i parametri da controllare indicati nella tabella che segue, con riferimento ai valori limite della alla Tabella A allegata al Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Regione Campania.

	Unità di misura	Tabella A
pH		5,5 - 9,5
Materiali grossolani		Ass
Materiali in sospensione tot.	mg/l	80
BOD5	mg/l	40
COD	mg/l	160
Azoto totale	mg/l	15
Fosforo totale	mg/l	10

Tensioattivi totali	mg/l	2
Cloro attivo	mg/l	0,2
Cloruri	mg/l	1200
Saggio di tossicità su Daphnia magna		Campione non accettabile quando dopo 24 h il numero di organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
Escherichia coli	UFC/100 ml	5000

4. Quanto sopra sarà modificato ed integrato a seguito dell'emanazione di specifici atti deliberativi della Regione Campania.
5. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1, dell'Allegato 5, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 24

Frequenza dei controlli – autocontrolli

1. Su giudizio dell'Autorità Competente gli eventuali autocontrolli di reflui domestici e assimilati che recapitano sul suolo provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., saranno effettuati da Enti Pubblici o privati accreditati almeno una volta l'anno e comunque secondo le prescrizioni previste nella determina di autorizzazione.
2. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi con tempestività all'ufficio competente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna degli elaborati.
3. L'Autorità Competente può richiedere il controllo da parte dell'ARPAC qualora dovessero emergere disfunzioni del sistema depurativo o il superamento dei limiti tabellari.
4. Tutte le spese per controlli ed autocontrolli restano a carico del titolare dell'autorizzazione.

ACQUE REFLUE URBANE E INDUSTRIALI

Art. 25

Scarichi di acque reflue urbane ed industriali

1. Fanno eccezione al divieto di scarico sul suolo gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 (e successive modifiche ed integrazioni)".
2. Lo scarico sul suolo di reflui industriali ed urbani è consentito solo quando sia accertata la seguente condizione: che la fognatura si trovi, comunque, oltre le distanze previste dal citato punto 2

dell'allegato 5 lettera a) e b). Più precisamente la distanza dalla più vicina fognatura oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo è di:

- ✓ 1. 000 metri: per scarichi di portate giornaliere medie fino a 500 mc per reflui urbani, fino a 100 mc per reflui industriali;
 - ✓ 2.500 metri: per scarichi di portate giornaliere medie oltre 500 mc e fino a 5.000 mc per reflui urbani, oltre 100 mc e fino a 500 mc per reflui industriali;
 - ✓ 5.000 metri: per scarichi di portate giornaliere medie oltre 5.000 mc e fino a 10.000 mc per reflui urbani, oltre 500 mc fino a 2.000 mc per reflui industriali.
3. La deroga al divieto di scarico sul suolo di acque reflue urbane ed industriali è accertata mediante l'acquisizione, fornita dall'ISTANTE, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme previste in materia di cui al D.Lgs.152/06 e alle norme tecniche di cui alla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (del 4 febbraio 1977) di una dichiarazione del gestore della rete fognaria attestante la distanza della fognatura dai confini dell'insediamento da cui ha origine lo scarico.

Art. 26 **Trattamenti adeguati**

Con riferimento ai trattamenti appropriati da realizzare, questi saranno tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione di cui al successivo articolo.

Art. 27 **Valori limite di emissioni e controlli**

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Sino all'emanazione di norme regionali, per gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4, dell'Allegato 5, del citato Decreto Legislativo.
3. I parametri da controllare sono tutti quelli della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del citato D.Lgs. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5, di cui sopra.

Art. 28 **Frequenza dei controlli – autocontrolli**

1. I controlli per gli scarichi industriali saranno effettuati dall'ARPAC almeno due volte l'anno. Per i titolari dello scarico (o per il gestore dell'impianto) c'è l'onere di dover assicurare una modalità di autocontrollo almeno due volte l'anno e comunque secondo le prescrizioni previste nella determina di autorizzazione. Tutte le spese per controlli ed analisi restano a carico del titolare dell'autorizzazione.
2. I controlli per i reflui urbani saranno effettuati secondo quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

Art. 29

Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna

1. Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'art. 110, comma 3, lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato.
2. Lo stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione al Comune. Al fine di acquisire la "idonea garanzia", il Comune può richiedere alla Ditta interessata idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta; perizia giurata di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con trasportatore e smaltitore; iscrizioni all'Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge).
3. L'azienda è tenuta a verificare che il trasportatore e lo smaltitore finale siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni necessarie per trasportare e smaltire lo specifico rifiuto di cui si tratta.
4. Ogni operazione di conferimento dei rifiuti liquidi al trasportatore deve essere accompagnata dal formulario di identificazione e registrata (entro sette giorni) nel registro di carico e scarico dei rifiuti; la violazione di questi obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.
5. Qualora i rifiuti liquidi di più soggetti produttori conferiscono in unica vasca a tenuta essi nominano fra di loro, un responsabile per tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
6. Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario al Comune la mancata ricezione del formulario, la violazione di questo obbligo rende il produttore "responsabile" di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti.
7. L'Amministrazione comunale è tenuta a rilasciare il certificato di agibilità qualora, in mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue provenienti dai servizi igienici, vi sia idonea garanzia che le stesse vengano stoccate in vasche a tenuta e successivamente conferite, nel rispetto della parte quarta del D.L. 152/06, a soggetti abilitati a trasportarle ad impianti autorizzati allo smaltimento.

Art. 30

Pozzi neri

1. È vietata l'adozione di pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici e assimilati.
2. I pozzi ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con impianti appropriati a norme del presente Regolamento.
3. L'utilizzazione dei pozzi neri è consentita in deroga, solamente se a servizio di locali in cui non vi sia la distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30/40 lit./giorno pro capite.

Art. 31
Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

1. Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura nel rispetto delle normative.
2. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio competente a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Ente Gestore che comunicherà all'Ufficio preposto i tratti fognari in fase di realizzazione o ripristino e gli insediamenti soggetti all'obbligo di allacciamento il quale comunicherà ai titolari di tali insediamenti l'obbligo di allacciamento.
3. Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, il Servizio competente, sentito il parere dell'Ente Gestore, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale.
4. Potrà essere consentito scaricare i reflui domestici e quelli ad essi assimilati in corpi ricettori diversi dalla fognatura pubblica solamente nelle aree e nelle località non servite da pubblica fognatura così come definite all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento.

SANZIONI

Art. 32
Sanzioni amministrative

1. Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valore limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 della parte terza del D.lgs., oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissate dalle Autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da €. 3.000,00 a €30.000,00.
2. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs., oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a €20.000,00.
3. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 a €. 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da €. 600,00 a €. 3.000,00.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 15.000,00.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del D.lgs. 152/2006.

Art. 33

Sanzioni penali

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.lgs, chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da €. 1.500,00 a €. 10.000,00.
2. Quando le condotte descritte al punto 1 di cui sopra, riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 parte 2 del D.lgs., la pena è l'arresto da mesi tre a tre anni;
3. Valgono altresì, tutte le altre sanzioni penali indicate agli artt. 137, 138, 139 e 140 del D.lgs..

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia di Caserta in fase di rinnovo per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza per motivi amministrativi non legati al superamento dei parametri tabellari, fermo restando le violazioni di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono richiedere nuova istanza con la procedura semplificata prevista per il rinnovo se non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati dimostrando con idonea documentazione tecnica e con referti analitici che il refluo è conforme ai parametri tabellari e che il sito è idoneo allo scarico.
2. I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia di Caserta per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza, o sono state già revocate per motivi diversi da quelli amministrativi, fermo restando le violazioni di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono presentare una relazione illustrativa nella quale vengono motivate le cause della revoca e i provvedimenti che sono stati adottati per la risoluzione dei problemi con un'analisi completa del refluo e contestualmente richiedere nuova istanza specificando che non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati e fornendo la documentazione pregressa integrata con quella mancante a giudizio dell'Ufficio.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i proprietari di singoli fabbricati, villette o case private che scaricano le proprie acque reflue domestiche nel suolo, per regolarizzare la propria situazione, sono tenuti presentare una richiesta di autorizzazione allo scarico al comune fornendo idonea documentazione circa l'esistenza del sistema di scarico con una relazione descrittiva del sistema di trattamento e con un grafico planimetrico riportante l'ubicazione dell'impianto e della vasca assorbente finale. Qualora non sono presenti idonei sistemi di trattamento devono adeguarsi alla disciplina presente regolamento del munendosi di idonei impianti di trattamento delle acque. Il Comune, sulla base della documentazione esibita, rilascerà specifica autorizzazione allo scarico con le eventuali prescrizioni sulla conduzione dello stesso.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento del Comune di Sparanise.

ALLEGATO A

Criteria di definizione di acque reflue domestiche

Tabella 1

Parametro/sostanza	unità di misura - Valore limite di emissione
1 Portata	mc/giorno ≤ 15
2 pH	5,5-9, 5
3 Temperatura	C° ≤ 30
4 Colore	Non percettibile con diluizione 1 : 40
5 Materiali grossolani	Assenti
6 Solidi Sospesi	Totali mg/l ≤ 700
7 BOD5 (come ossigeno)	mg/l ≤ 300
8 COD (come ossigeno)	mg/l ≤ 700
9 Rapporto	COD / BOD5 $\leq 2,2$
10 Fosforo totale (come P)	mg/l ≤ 30
11 Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l ≤ 50
12 Azoto nitroso (come N)	mg/l $\leq 0,6$
13 Azoto nitrico (come N)	mg/l ≤ 30
14 Grassi e oli animali/vegetali	mg/l ≤ 40
15 Tensioattivi	mg/l ≤ 20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.

(Per Valore limite di emissione si intendono i valori del refluo prima di ogni trattamento)

ALLEGATO A

Tabella 2

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.51061/10 del 28/02/2011.

ATTIVITA'

1. Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi
2. Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con
3. cucina
4. Attività ricreativa
5. Attività turistica
6. Attività scolastica
7. Attività sportiva
8. Attività culturale
9. Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
10. Attività informatica
11. Pubblica amministrazione e difesa
12. Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività
13. Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
14. Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
15. Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane . Biscotti e prodotti alimentari freschi, con scarichi inferiori a 2000 mc/anno
16. Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
17. Case di riposo (senza cure mediche)
18. Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche - bottiglierie con somministrazione
19. Mense
20. Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
21. Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
22. Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali) .
23. Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
24. Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali
25. Vendita al minuto di generi di cura della persona
26. Palestre
27. Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario , vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
28. Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
29. Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
30. Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
31. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
32. Agenzie di viaggio
33. Call center
34. Attività di intermediazione assicurativa
35. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
36. Riparazione di beni di consumo
37. Ottici
38. Studi audio video registrazioni
39. Gestori di carburanti senza impianti di autolavaggio
40. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggio, tintura e finissaggio

41. Liuteria.

42. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

ALLEGATO B

Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento

Tutti i titolari di Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.lgs. 152/2006.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- ✓ Ogni impianto di trattamento primario deve essere costituito da pozzetto de grassatore (sgrassatore o disoleatore) e fosse settiche pluricamerale o di tipo Imhoff le cui caratteristiche costruttive e dimensionali sono previste dalle "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani a 5000 mc" contenute nella D.lgs. 152/2006.
- ✓ Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte, previo pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere, al trattamento primario;
- ✓ Ogni impianto di trattamento secondario dovrà essere dotato di un pozzetto d'ispezione per il prelievo dei reflui in uscita dall'impianto.
- ✓ Su tutti gli impianti deve essere mantenuta un'ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- ✓ Nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno; Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia la mancata ricezione del formulario, la violazione di questo obbligo rende il produttore "responsabile" di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti;
- ✓ Gli impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi), devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;
- ✓ Per gli impianti di sub-irrigazione nel suolo, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificassero tali eventualità, dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- ✓ Per gli impianti di fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

ALLEGATO 1

Modello di richiesta d'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura. D.Lgs 152/2006 - art. 1, comma 250, L.R. 4/2011, bollo

Al Comune di Sparanise
Uff. Ambiente
Via Maranta s.n.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

n. _____ Tel. _____ fax _____

C.F. _____

In qualità di: titolare , legale rappresentante , proprietario dello stabilimento industriale

denominato _____

che svolge attività di _____

Codice ISTAT _____ sito in _____

in Via _____ n. _____

con sede legale in _____

in Via _____ n. _____

C.F./P.IVA _____ nella qualità di titolare dello scarico di
acque reflue

CHIEDE

Ai sensi degli Artt. 124 e 125 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da _____

sito in Località _____

foglio catastale _____ particella/e _____

del Comune di _____ con recapito finale:

- sul suolo _____

(specificare se sub-irrigazione, fossato a perdere, scolo, corpo superficiale con portata naturale stagionalmente nulla o con portata insignificante rispetto a quella dello scarico) in corpo d'acqua superficiale

(specificare denominazione del tributario, affluente e del bacino idrografico principale) – altro _____

Il sottoscritto, ai sensi dell'attuale normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, dichiara:

1. che il punto assunto per il controllo dello scarico è reso agibile ed accessibile per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo;
2. che l'impianto di trattamento delle acque è correttamente dimensionato ed è stato progettato ad eseguire a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04/02/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dell'inquinamento di cui alla L. n° 319/76 del 10/05/1976;
3. che i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. di impegnarsi al pagamento delle spese sostenute da questo Comune e/o da altre autorità competenti (ARPAC, ASL ...) per i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della presente richiesta;
5. di impegnarsi al pagamento annuale della rispondente tassa comunale;
6. di impegnarsi a smaltire i fanghi e i residui del ciclo depurativo con le modalità stabilite dal D.Lvo 152/06, Parte quarta;
7. non vengano scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

A tal fine allega la seguente documentazione in triplice copia:

1. Copia del documento di riconoscimento _____
2. Quietanza del pagamento per spese d'istruttoria _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. Indirizzo dove recapitare l'autorizzazione e recapito telefonico:

Dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 2

Modello Tecnico "A" (da allegare ad ogni singola istanza)

1. Identificazione della Ditta

Denominazione e ragione sociale della Ditta _____

Tipo di attività _____

Categoria ISTAT _____

Codice ISTAT _____ n° addetti _____

Ubicazione ed indirizzo dell'insediamento produttivo _____

2. Caratteristiche dell'insediamento produttivo

Elencazione delle principali produzioni (per la zootecnica indicare le specie ed il numero di animali allevati)-

Elencazione delle principali materie prime _____

Quantità _____ Unità di misura _____

Numero di mesi lavorativi nell'anno _____

Numero medio delle giornate lavorative settimanali _____

Numero di turni lavorativi giornalieri _____

Numero di turni lavorativi settimanali _____

Disposizione planimetrica dell'insediamento produttivo (scala 1:25.000) _____

Superfici permeabili (mc) _____

Superfici impermeabili (piazze, strade, tetti ecc.) (mc) _____

3. Localizzazione dello scarico

Comune _____ Località/Via _____

Estremi catastali: Foglio _____ Mappale _____

Localizzazione geografica I.G.M. Foglio _____ Quad. _____

Tav. _____ Latitudine _____ Longitudine _____

Indicazione del punto di accesso allo scarico e/o di prelievo per i controlli _____

Impianti di trattamento eventualmente esistenti (allegare descrizione dettagliata e schemi funzionali)

5. Caratteristiche dei sistemi di approvvigionamento idrico

Fonti di approvvigionamento:

Fonti di approvvigionamento	Nome	Contatore	Quantità (m/c)
-----------------------------	------	-----------	----------------

Acquedotto			
Fiume, canale, lago			
Mare			
Pozzo			
Sorgente			

Utilizzazione dell'acqua

Utilizzazione dell'acqua	Processo %	Servizi %	Raffreddamento %
Acquedotto			
Fiume, canale, lago			
Mare			
Pozzo			
Sorgente			

6. Caratteristiche dei sistemi di scarico

Ricettore dello scarico:	Nome
Corpo superficiale	
Fognatura	
Suolo	
Sub-irrigazione	

Tipologia, quantità, epoca e durata dello scarico:

Volume totale annuo (mc) _____

Ore giornaliere _____

Giorni alla settimana _____

Mesi all'anno di scarico _____

Mese di inizio dello scarico _____

Portata media giornaliera l/s _____

Portata massima giornaliera scaricata l/s _____

Sistemi utilizzati per la misura delle portate allo scarico

Acqua scaricata	Processo %	Servizi %	Raffreddamento %
Corpo superficiale			
Fognatura			
suolo			
Sub-irrigazione			
Sorgente			

Caratteristiche qualitative dello scarico (riferimento tabelle di qualità allegate al D.Lvo 152/06) _____

Data _____

Il Richiedente

Il Tecnico

ALLEGATO 3

Documentazione occorrente per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 152/06 e dell'art.1, comma 250, della L.R. 4/2011, per lo scarico sul suolo di acque reflue domestiche provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc.

- 1) Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune di Sparanise - Servizio Tutela e Vigilanza Ambientale – Via Maranta sn (**AII. 1**);
- 2) Mod. "A", debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente (**AII. 2**);
- 3) Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;
- 4) Certificazione del Comune, dove ha sede lo scarico, attestante l'insussistenza della rete fognaria pubblica e che la stessa disti più di 200 m. dall'insediamento e la popolazione concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti o che l'insediamento è inferiore a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc;
- 5) Corografia in scala 1/25.000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dei luoghi, in scala 1/100 o 1/200, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
- 6) Dichiarazione che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- 7) Copia delle ultime bollette pagate, durante l'anno precedente, a favore dell'acquedotto o Consorzio fornitore dell'acqua utilizzata, ovvero, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti, corsi di acqua superficiale) copia della concessione alla derivazione idrica oppure copia dell'istanza dell'approvvigionamento idrico autonomo inviata all'Ufficio Acque di quest'Amministrazione;
- 8) Relazione geologica **GIURATA**, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale indicante oltre alla descrizione geologico-geomorfologica-idrogeologica e della stabilità generale e puntuale dell'area interessata, il tipo di attività svolta;
 - il numero di utenti serviti (anche occasionalmente), il numero degli abitanti equivalenti, il tipo di trattamento depurativo;
 - la tipologia, qualità e quantità delle acque reflue scaricate;
 - i sistemi e le modalità dello scarico con le prescrizioni per la corretta realizzazione degli stessi;
 - le caratteristiche del corpo ricettore, il rischio di inquinamento e le problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico;
 - le caratteristiche dei litotipi interessati dallo scarico con particolare riferimento alla stratigrafia, granulometria, permeabilità, alle condizioni strutturali, idrogeologiche ed idrauliche, ed alla capacità autodepurativa;attestazione che la zona non è servita da pubblica fognatura entro la distanza di 200 metri; il tutto in riferimento, e da citare, al D. L.vo N° 152/06, alle specifiche prescrizioni tecniche di riferimento della Delibera del C. I. dello 04/02/77, non abrogate dal D.Lgs 152/06, al Piano Regionale di Risanamento Acque della Regione Campania, e con la seguente specifica dichiarazione:

"l'area interessata al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue di cui trattasi non rientra tra quelle di salvaguardia previste dal D.P.R. 236/88, così come modificato dall'art.94 del D. L.vo N° 152/06";

- 9) Relazione tecnico-illustrativa **GIURATA**, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento; le sostanze prodotte, le fonti di approvvigionamento idrico, le tecniche adottate per il riutilizzo dell'acqua e per il risparmio idrico ed il corrispondente valore percentuale espressa in mc;
- la quantità di acqua prelevata giornalmente, mensilmente ed annualmente;
 - le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
 - le caratteristiche del corpo ricettore;
 - i punti previsti per il controllo;
 - la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
 - l'eventuale misurazione del flusso degli scarichi;
 - mezzi tecnici impegnati nei sistemi di scarico;
 - i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
 - l'esecuzione di tutti i lavori prescritti dal geologo;
 - le dimensioni della vasca di raccolta e trattamento acque reflue e dell'impianto di smaltimento, il numero degli utente serviti, anche occasionalmente;
 - il numero degli abitanti equivalenti;
 - la mancanza di qualsiasi altro scarico;
 - la mancanza di by-pass dei sistemi di depurazione;
 - la lettura del contatore dell'acqua;
 - la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue;
 - l'estensione di detta area ed il numero del foglio e particella catastale dove ubicato il sistema di scarico;
 - attestazione che la zona non è servita da pubblica fognatura entro 200 metri dall'insediamento e che la qualità dello scarico rispetta i limiti di emissione del D.Lvo 152/06;
 - la specifica dichiarazione che: "non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 della parte III del D.Lvo 152/06 nonché l'insussistenza dei vincoli previsti dalla Delibera del C.I. del 04.02.77 (con particolare riferimento alle norme tecniche per lo smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani od a 5.000 mc) e dal D.P.R. 236/88, così modificato dall'art.94 del D.Lvo 152/06;
- 10) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (c.d. autocertificazione) comprovante la disponibilità del terreno di recapito dello scarico;
- 11) Ricevuta del versamento di Euro 150,00 quali spese d'istruttoria e diritti di sopralluogo per la procedibilità della domanda da effettuarsi mediante versamento su cc postale n° 13497813 intestato al Comune di Sparanise – Piazza Giovanni XXX°- indicando quale causale del versamento: **"richiesta di autorizzazione allo scarico"**;
- 12) Marca da bolla da Euro 14,62 da apporre sull'atto autorizzativo in caso di rilascio.

13) N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti le seguenti condizioni:

- 1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;**
- 2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;**
- 3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)**

Tale dichiarazione va resa anche per il rinnovo dell'autorizzazione.

La domanda di autorizzazione, le dichiarazioni e gli elaborati tecnici sono richiesti in triplice copia (cartaceo) ed anche in formato PDF su apposito supporto informatico (CD).

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

- ✓ Istanza in bollo come al precedente punto N° 1;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza nonché quante volte e da chi siano state svuotate le vasche di raccolta e trattamento;
- ✓ Ricevuta del versamento di Euro 60,00 come al precedente punto 9;
- ✓ Formulari di identificazione di prelievo e scarico, riferite ai fanghi, a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione precedente;
- ✓ Bolletta recente dell'acqua, con l'indicazione della lettura attuale del contatore.
- ✓ Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti, sulla base dei risultati e studi conseguiti dalla relazione geologica, le seguenti condizioni:
 - 1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
 - 2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
 - 3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).

L'istanza ed i relativi allegati sono richiesti in triplice copia (cartaceo) ed anche in formato PDF su apposito supporto informatico (CD).

ALLEGATO 4

Documentazione occorrente per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 152/06 e dell'art.1, comma 250, della L.R. 4/2011, per lo scarico in corpo idrico superficiale o in acque costiere provenienti da attività produttive e/o urbane.

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune di Sparanise - Servizio Tutela e Vigilanza Ambientale – Via Maranta sn. - (All. 1);
2. Mod. "A", debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente (All. 2);
3. Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;
4. Copia delle ultime bollette pagate, durante l'anno precedente, a favore dell'acquedotto o consorzio fornitore dell'acqua utilizzata, ovvero, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti, corpi di acqua superficiali, copia della concessione alla derivazione idrica oppure copia dell'istanza di approvvigionamento idrico autonomo inviata al Consorzio Idrico della Provincia di Caserta;
5. Certificazione del Comune, dove ha sede lo scarico, attestante l'insussistenza della rete fognaria pubblica o che la stessa disti più di 200 metri dall'insediamento;
6. Corografia in scala 1/25.000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dei luoghi, in scala 1/100 o 1/200, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
7. Dichiarazione che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
8. Relazione tecnico-illustrativa **GIURATA**, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento ed i mezzi impiegati nel processo produttivo;
 - le sostanze prodotte, trasformate o utilizzate nel processo produttivo con riferimento alle sostanze e composti riportati nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D.Lvo 152/06; le fonti di approvvigionamento idrico;
 - le tecniche adottate per il riutilizzo dell'acqua e per il risparmio idrico ed il corrispondente valore percentuale; la quantità di acqua prelevata giornalmente, mensilmente ed annualmente;
 - le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
 - i punti previsti per il controllo, la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
 - l'eventuale misurazione del flusso degli scarichi;
 - mezzi tecnici impiegati nei sistemi di scarico;
 - i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
 - le dimensioni della vasca di raccolta e trattamento delle acque reflue e dell'impianto di smaltimento;
 - il sistema di diffusione terminale;

- il numero di utenti serviti, anche occasionalmente;
 - il numero degli abitanti equivalenti;
 - la mancanza di qualsiasi altro scarico;
 - la mancanza di by-pass dei sistemi di depurazione;
 - la lettura del contatore dell'acqua;
 - la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue;
 - l'estensione di detta area e numero di foglio e particella catastale dove è ubicato il sistema di scarico;
 - le caratteristiche del corpo ricettore, con particolare riferimento alle condizioni idrauliche, alla capacità autodepurativa, al rischio di inquinamento ed alle problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico;
 - indicazione del regime idraulico del corpo idrico superficiale con particolare riferimento alla portata minima stagionale;
 - attestazione che la qualità dello scarico rispetta i limiti di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lvo 152/06;
 - la destinazione e la quantità di fanghi prodotti dall'impianto, la insussistenza dei vincoli previsti dalla Delibera del C.I. dello 04.02.77 e dal DPR 236/88, così come modificato dall'art.94 del D.Lvo 152/06;
9. Per gli scarichi in corpo idrico superficiale ricettore a portata nulla o stagionale relazione geologica GIURATA attestante le caratteristiche geomorfologiche del terreno con l'indicazione della profondità della falda acquifera sotterranea;
10. Regolare certificazione attestante le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate (la qualità delle acque scaricate deve essere conforme ai limiti indicati nella Tabella "3" dell'allegato "5" del Decreto L.vo N° 152/99), di data non superiore ai tre mesi, resa da un tecnico abilitato (chimico o biologo), con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo, con l'attestazione che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevata personalmente o da persona da lui espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità:
- le certificazioni analitiche prive delle suindicate indicazioni non saranno prese in considerazione;
 - Nulla Osta dell'Ente titolare o gestore del corpo idrico ricettore;
 - Misuratore di portata, da installare nel pozzetto fiscale finale prima dell'immissione nel corpo ricettore;
 - Copia del conferimento dell'incarico di responsabile dell'impianto di depurazione e copia dell'accettazione dell'incarico di direzione tecnica o di consulenza, con la predisposizione degli ordini di servizio e del registro di gestione dell'impianto di depurazione;
 - Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, inerente l'impegno allo smaltimento dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione, da effettuarsi SOLO mediante ditte specializzate ed autorizzate e regolarmente iscritte all'albo;

-Ricevuta del versamento di Euro 260,00 per spese di istruttoria e diritti di sopralluogo da effettuarsi su ccp n° 13497813 intestato al Comune di Sparanise - via Maranta - indicando quale causale del versamento: **"richiesta d'autorizzazione allo scarico"**;

11. Ricevuta del versamento di Euro 167,33 effettuato in favore della Regione Campania effettuato su c.c.p. n° 145805 intestato a: Regione Campania Tasse CC.RR. - Servizio Tesoreria - Napoli;
12. Polizza fidejussoria per un importo calcolato secondo la Tabella dell'Allegato "7";
13. Se il richiedente è un Comune o un Ente solo ricevuta del versamento di Euro 160,00 per spese di istruttoria e diritti di sopralluogo da effettuarsi con le stesse modalità del punto 13;
14. Marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sull'atto autorizzativo, in caso di rilascio.
- 15. N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti le seguenti condizioni:**
 - 1. che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;**
 - 2. che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;**
 - 3. che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).**

Tale dichiarazione va resa anche per il rinnovo dell'autorizzazione.

La domanda di autorizzazione, le dichiarazioni e gli elaborati tecnici sono richiesti in triplice copia (cartaceo) ed anche in formato PDF su apposito supporto informatico (CD).

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

- ✓ Istanza in bollo come al precedente punto N° 1;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza nonché quante volte e da chi siano state svuotate le vasche di raccolta e trattamento;
- ✓ Ricevuta del versamento come ai precedenti punti 13 o 14;
- ✓ Ricevute dei versamenti annuali di Euro 155,00 a far data dal rilascio dell'autorizzazione precedente;
- ✓ Formulare di identificazione di prelievo e scarico, riferite ai fanghi, a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione precedente;
- ✓ Bolletta recente dell'acqua, con l'indicazione della lettura attuale del contatore (solo per scarichi industriali);
- ✓ Lettura attuale dei dati contenuti nel misuratore di portata (solo per scarichi industriali).

L'istanza ed i relativi allegati sono richiesti in triplice copia (cartaceo) ed anche in formato PDF su apposito supporto informatico (CD).

ALLEGATO 5

Documentazione occorrente per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 125 e 126 del D.Lgs n° 152/06 e dell'art.1, comma 250, della L.R. 4/2011, per lo scarico sul suolo di acque reflue industriali e/o urbane

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune di Sparanise - Servizio Tutela e Vigilanza Ambientale – via Maranta sn, (All. 1);
2. Mod. "A", debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente (All. 2);
3. Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;
4. Copia delle ultime bollette pagate, durante l'anno precedente, a favore dell'acquedotto o consorzio fornitore dell'acqua utilizzata, ovvero, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti, corpi di acqua superficiali, copia della concessione alla derivazione idrica oppure copia dell'istanza di approvvigionamento idrico autonomo inviata al Consorzio Idrico Terra di Lavoro di Caserta;
5. Certificazione del Comune, dove ha sede lo scarico, attestante l'insussistenza della rete fognaria pubblica entro una distanza rapportata al volume giornaliero delle acque scaricate, secondo le prescrizioni di cui al cap. 2 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06;
6. Dichiarazione che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
7. Corografia in scala 1/25.000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dei luoghi, in scala 1/100 o 1/200, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
8. Relazione geologica **GIURATA**, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, indicante oltre alla descrizione geologico-geomorfologica-idrogeologica e della stabilità generale e puntuale dell'area interessata, il tipo di attività svolta dall'insediamento/dall'agglomerato;
 - il numero di utenti serviti (anche occasionalmente);
 - il numero degli abitanti equivalenti;
 - il tipo di trattamento depurativo;
 - la tipologia, qualità e quantità delle acque reflue scaricate;
 - i sistemi e le modalità dello scarico con le prescrizioni per la corretta realizzazione degli stessi;
 - le caratteristiche del corpo ricettore;
 - il rischio di inquinamento e le problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico;
 - le caratteristiche dei litotipi interessati dallo scarico con particolare riferimento alla stratigrafia, granulometria, permeabilità, alle condizioni strutturali, idrogeologiche ed idrauliche, ed alla capacità autodepurativa;

- attestazione che la zona non è servita da pubblica fognatura e che non è presente al contorno un adeguato corpo idrico superficiale o fognatura, entro la distanza, rapportata al volume di scarico, di cui alle prescrizioni riportate al par. 2, dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06;

- il tutto in riferimento, e da citare, al D. L.vo N° 152/99, alle specifiche prescrizioni tecniche di riferimento della Delibera del C. I. dello 04/02/77, non abrogate dal D.Lgs 152/06, al Piano Regionale di Risanamento Acque della Regione Campania, al D. L.vo N° 99/92 e con la seguente specifica dichiarazione: *"l'area interessata al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue di cui trattasi non rientra tra quelle di salvaguardia previste dal D.P.R. 236/88, così come modificato dall'art. 94 del D. L.vo N° 152/06"*;

9. Relazione tecnico-illustrativa **GIURATA**, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento ed i mezzi impiegati nel processo produttivo;

- le sostanze prodotte, trasformate o utilizzate nel processo produttivo con riferimento alle sostanze e composti riportati nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/06;

- le fonti di approvvigionamento idrico;

- le tecniche adottate per il riutilizzo dell'acqua e per il risparmio idrico ed il corrispondente valore percentuale;

- la quantità di acqua prelevata giornalmente, mensilmente ed annualmente;

- le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;

- le caratteristiche del corpo ricettore;

- i punti previsti per il controllo;

- la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;

- l'eventuale misurazione del flusso degli scarichi;

- mezzi tecnici impiegati nei sistemi di scarico;

- i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;

- l'esecuzione di tutti i lavori prescritti dal geologo;

- le dimensioni della vasca di raccolta e trattamento acque reflue e dell'impianto di smaltimento;

- il numero degli utenti serviti, anche occasionalmente;

- il numero degli abitanti equivalenti;

- la mancanza di qualsiasi altro scarico;

- la mancanza di by-pass dei sistemi di depurazione;

- la lettura del contatore dell'acqua;

- la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue;

- l'estensione di detta area e numero del foglio e particella catastale dove ubicato il sistema di scarico;

- attestazione che la zona non è servita da pubblica fognatura e che non è presente al contorno un adeguato corpo idrico superficiale o fognatura, entro la distanza, rapportata al volume di scarico, di

cui alle prescrizioni riportate al par. 2, dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, e che la qualità dello scarico rispetta i limiti di emissione di cui alla Tabella 4 dell'Allegato N° 5 del D. L.vo N° 152/06;

- la specifica dichiarazione che: *"non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 del D. Lgs N° 152/06 nonché l'insussistenza dei vincoli previsti dalla Delibera del C. I. dello 04/02/77 e dal D.P.R. 236/88, così come modificato dall'art. 94 del Decreto L.vo N° 152/06;*

10. Regolare certificazione attestante le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate (la qualità delle acque scaricate deve essere conforme ai limiti indicati nella Tabella "4" dell'Allegato "5" del Decreto L.vo N° 152/06), di data non superiore ai tre mesi, resa da un tecnico abilitato (chimico o biologo), con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo, con l'attestazione che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevata personalmente o da persona da lui espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità:
 - le certificazioni analitiche prive delle suindicate indicazioni non saranno prese in considerazione;
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (c.d. autocertificazione) comprovante la disponibilità del terreno di recapito dello scarico;
11. Ricevuta del versamento di Euro 260,00 quali spese d'istruttoria e diritti di sopralluogo per la procedibilità della domanda da effettuarsi su ccp intestato al Comune di Sparanise Piazza Giovanni XXIII° - Sede Comunale - indicando quale causale del versamento: *"richiesta di Autorizzazione allo scarico"*;
12. Ricevuta di versamento di Euro 167,33 effettuato in favore della Regione Campania su c.c.p. n° 145805 intestato a: Regione Campania - tasse CCRR - Servizio Tesoreria - Napoli (solo per gli scarichi industriali)
13. Polizza fidejssoria per un importo calcolato secondo la Tabella dell'Allegato "7";
14. Se il richiedente è un Comune o un Ente solo ricevuta del versamento di Euro 160,00 per spese d'istruttoria e diritti di sopralluogo da effettuarsi con le stesse modalità del punto 10;
15. Marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sull'atto autorizzativo in caso di rilascio.
16. **N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti le seguenti condizioni:**
 1. **che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;**
 2. **che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;**
 3. **che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).**

Tale dichiarazione va resa anche per il rinnovo dell'autorizzazione.

La domanda di autorizzazione, le dichiarazioni e gli elaborati tecnici sono richiesti in triplice copia (cartaceo) ed anche in formato PDF su apposito supporto informatico (CD).

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

1. Istanza in bollo come al precedente punto N° 1;
 2. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza nonché quante volte e da chi siano state svuotate le vasche di raccolta e trattamento;
 3. Ricevuta del versamento come ai precedenti punti 10 e 13;
 4. Formulari di identificazione di prelievo e scarico, riferite ai fanghi, a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione precedente;
 5. Bolletta recente dell'acqua, con l'indicazione della lettura attuale del contatore (per gli scarichi industriali);
 6. Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti, sulla base dei risultati e studi conseguiti dalla relazione geologica, le seguenti condizioni:
 - a. che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
 - b. che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
 - c. che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).
 7. Ricevute dei versamenti annuali di Euro 155,00 a far data dal rilascio dell'autorizzazione.
- L'istanza ed i relativi allegati sono richiesti in triplice copia (cartaceo) ed anche in formato PDF su apposito supporto informatico (CD).

ALLEGATO 6

Documentazione occorrente per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n° 152/06 e dell'art.1, comma 250, della L.R. 4/2011, per lo scarico delle acque di prima pioggia e/o dilavamento del piazzale in corpo idrico superficiale

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune di Sparanise - Servizio Tutela e Vigilanza Ambientale – Via Maranta - (All. 1);
2. Mod. "A", debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente (All. 2);
3. Certificazione del Comune, dove ha sede lo scarico, attestante l'insussistenza della rete fognaria pubblica o che la stessa disti più di 200 metri dall'insediamento;
4. Dichiarazione che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
5. Copia del titolo di proprietà;
6. Corografia in scala 1/25.000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dello stabilimento e della rete fognaria in scala 1/100 o 1/200, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
7. Relazione tecnico-illustrativa **GIURATA**, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento;
 - le sostanze prodotte, trasformate o utilizzate nel processo produttivo con riferimento alle sostanze e composti riportati nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/06;
 - le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
 - i punti previsti per il controllo;
 - la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
 - mezzi tecnici impiegati nei sistemi di scarico;
 - i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione nonché le caratteristiche degli stessi;
 - la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue;
 - l'estensione di detta area e numero del foglio e particella catastale dove ubicato il sistema di scarico;
 - le caratteristiche del corpo ricettore, con particolare riferimento alle condizioni idrauliche, alla capacità autodepurativa, al rischio di inquinamento e alle problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico;
 - indicazione del regime idraulico del corpo idrico superficiale con particolare riferimento alla portata minima stagionale; attestazione che la qualità dello scarico rispetta i limiti di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato N° 5 del D. L.vo N° 152/06;
 - la destinazione e la quantità dei fanghi eventualmente prodotti dall'impianto, la insussistenza dei vincoli previsti dalla Delibera del C. I. dello 04/02/77 e dal D.P.R. 236/88, così come modificato dall'art. 94 del Decreto L.vo N° 152/06;

8. Regolare certificazione attestante le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate (la qualità delle acque scaricate deve essere conforme ai limiti indicati nella Tabella "3" dell'Allegato "5" del Decreto L.vo N° 152/06), di data non superiore ai tre mesi, resa da un tecnico abilitato (chimico o biologo), con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo, con l'attestazione che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevata personalmente o da persona da lui espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità: le certificazioni analitiche prive delle suindicate indicazioni non saranno prese in considerazione;
9. Nulla Osta dell'Ente titolare o del gestore del corpo idrico ricettore;
10. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, inerente l'impegno allo smaltimento dei fanghi, eventualmente prodotti, da effettuarsi SOLO mediante ditte specializzate ed autorizzate e regolarmente iscritte all'albo ;
11. Ricevuta del versamento (vedi art. 10) , quali spese d'istruttoria e diritti di sopralluogo per la procedibilità della domanda da effettuarsi su ccp n° 13497813 intestato al Comune di Sparanise – P.zza Giovanni XXIII° – indicando quale causale del versamento: "*richiesta di autorizzazione allo scarico*";
12. Marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sull'atto autorizzativo in caso di rilascio.
13. La domanda di autorizzazione, le dichiarazioni e gli elaborati tecnici sono richiesti in triplice copia (cartaceo) ed anche in formato PDF su apposito supporto informatico (CD).

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

- ✓ Istanza in bollo come al precedente punto N° 1;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza nonché quante volte e tramite chi siano stati smaltiti gli eventuali fanghi prodotti;
- ✓ Ricevuta del versamento come al precedente punto 11;
- ✓ Ricevute dei versamenti annuali a far data dal rilascio dell'autorizzazione precedente;
- ✓ Formulare di identificazione di prelievo e scarico, riferiti agli eventuali fanghi prodotti a far data dal rilascio dell'autorizzazione precedente.

L'istanza ed i relativi allegati sono richiesti in triplice copia (cartaceo) ed anche in formato PDF su apposito supporto informatico (CD).

ALLEGATO 7

Calcolo della fidejussione da parte degli insediamenti produttivi a favore del Comune.

Gli insediamenti produttivi sono divisi in tre classi con riferimento al carico inquinamento medio per mc. di acqua scaricata, secondo l'allegato alla ex legge 319/76.

In una stessa classe si individuano, rispetto al volume dei reflui, quattro categorie.

Dalla combinazione tra volume dei reflui e la classe dell'insediamento si è potuto compilare la seguente tabella da cui si ricavano direttamente gli importi della polizza di fidejussione da accendere, da parte degli insediamenti produttivi, che faranno richiesta di autorizzazione allo scarico, a favore del Comune di Sparanise.

Classe	mc/a < 600	600 < mc/a < 12.000	600 < mc/a < 12.000	mc/a > 240.000
I	2.582,28	5.164,57	10.329,14	15.493,71
II	5.164,57	10.329,14	20.658,28	30.187,41
III	7.746,85	20.658,28	36.151,98	50.845,69

CLASSE 1:

3.01 A	Industria molitoria e della pastificazione
3.04	Industria del vestiario, abbigliamento, arredamento ed affini
3.05	Industrie delle calzature
3.7	Industrie del legno
3.8	Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno
3.9	Industrie metallurgiche
3.10	Industrie meccaniche escluse le galvaniche (Cod. Istat 3 ottobre 1947)
3.11	Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazione affini
3.17	Industrie poligrafiche editoriali e affini
3.19	Industrie dei prodotti delle materie plastiche
3.20	Industrie manifatturiere varie
3.21	Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapori, di acqua calda e di gas

CLASSE 2:

2.1	Estrazione di minerali metalliferi
2.2	Estrazioni di minerali non metalliferi.
3.01 H	Industria idrominerale e delle bevande analcoliche
3.2	Industrie del tabacco
3.3	Industrie tessili
33.12	Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
3.14	Industria della gomma
3.15	Industrie della produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche
3.16	Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica
3.18	Industria foto-fono-cinematografica

CLASSE 3:

4.02	Zootecnia
3.01 B	Industria dolciaria
3.01 C	Industria conserviera
3.01 D	Industria casearia
3.01 E	Industria dei grassi vegetali ed animali
3.01 F	Industrie alimentari varie
3.01 G	Industria delle bevande alcoliche e della distribuzione di alcol
3.06	Industrie delle pelli e del cuoio
3.10.47	Industrie dei trattamenti superficiali ed elettrolitici dei metalli

Nota: tutti gli insediamenti produttivi non indicati nelle classi riportate si intendono inserite nella classe 1.

ALLEGATO 8

Calcolo degli abitanti equivalenti (AE)

Il calcolo degli abitanti equivalenti (AE) deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla lettera a) comma 1 dell'art. 74 -Titolo I -Sezione II del D.Lgs 152/2006 e s. m. i. ovvero in base al BOD5 (1 AE = 60 gr ossigeno/giorno) o, solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, si può fare riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di altre eventuali fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte; il carico deve essere riferito a quello di ingresso all'impianto di trattamento (1 AE = volume di scarico di 200 litri per abitante/giorno).

Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definiti dal presente allegato (quali BOD5, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE facendo riferimento ai seguenti parametri tipologico-edilizi indicativi:

- ◇ Edifici di civile abitazione = 1 AE per camera da letto con superficie < 14 mq; 2 AE per camera da letto con superficie <14 mq. Aggiungere 1 AE ogni qual volta la superficie della stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq (20 mq=3 AE; 26 mq=4 AE; 32 mq=5 AE; ecc);
- ◇ Alberghi, agriturismo e simili = come per gli edifici di civile abitazione;
- ◇ Ristoranti, trattorie, mense =1 AE ogni tre persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,20 mq);
- ◇ Ospedali = 1 AE ogni 2 posti letto;
- ◇ Uffici, esercizi commerciali = 1 AE ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
- ◇ Fabbriche e laboratori artigianali = 1 AE ogni 2 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
- ◇ Bar, circoli, club =1 AE ogni sette persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale per 1,20 mq);
- ◇ Scuole = 1 AE ogni 5 posti banco;
- ◇ Musei, teatri, cinema, impianti sportivi e altri insediamenti diversi dai precedenti = 4 AE ogni WC.

ALLEGATO 9

Linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate secondo la normativa vigente

VASCHE SETTICHE BICAMERALI E TRICAMERALI (Trattamento Primario)

- a. Le vasche settiche, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono essere costruite a regola d'arte, per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, per permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato. Le vasche settiche devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrato ed devono avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare problemi di sicurezza disturbi igienico sanitari.
- b. Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.
- c. L'ubicazione deve essere preferibilmente esterna ai fabbricati e comunque, conformemente a quanto autorizzato nei permessi a costruire, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile.
- d. Il dimensionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, e dovrà avere una capacità utile complessiva (volume interno delle camere) pari ad almeno 225 litri per AE con un volume minimo di 2250 litri (10 AE).
- e. L'estrazione del fango viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento) .

VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF (Trattamento Primario)

1. Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.
2. Le vasche settiche di tipo Imhoff devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.
3. Nel dimensionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti. Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per AE; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi;
4. Per l'ubicazione delle vasche settiche di tipo Imhoff valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche bicamerali o tricamerali.
5. Per il compartimento del fango si hanno 100-120 litri per AE, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri per AE , con una estrazione all'anno;

6. L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento);

TABELLA DI RIFERIMENTO PER IL DIMENSIONAMENTO DI VASCHE SETTICHE DI TIPO

IMHOFF (con potenzialità inferiore ai 50 Abitanti Equivalenti)

A.E. potenziali (1)	Volume sedimentazione [l] (2)	1 estrazione /anno		2 estrazioni /anno	
		Vol. fango [l] (3)	Vol. totale [l] (2)+(3)	Vol. fango [l] (4)	Vol. totale [l] (2)+(4)
1	300	600	900	600	900
2	300	600	900	600	900
3	300	600	900	600	900
4	340	800	1.140	600	940
5	380	1.000	1.380	600	980
6	420	1.200	1.620	720	1.140
7	460	1.400	1.860	840	1.300
8	500	1.600	2.100	960	1.460
10	580	2.000	2.580	1.200	1.780
12	660	2.300	2.960	1.380	2.040
14	740	2.600	3.340	1.560	2.300
16	820	2.900	3.720	1.740	2.560
18	900	3.200	4.100	1.920	2.820
20	980	3.500	4.480	2.100	3.080
25	1.180	4.125	5.305	2.475	3.655
30	1.380	4.750	6.130	2.850	4.230
35	1.580	5.375	6.955	3.225	4.805
40	1.780	6.000	7.780	3.600	5.380
45	1.980	6.500	8.480	3.900	5.880
50	2.180	7.000	9.180	4.200	6.380

Nel caso di installazione di 2 fosse Imhoff in serie quella di monte dovrà avere una potenzialità compresa tra il 50% ed il 70% della somma delle potenzialità delle 2 fosse.

DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE (Trattamento Secondario)

- I. Il liquame è addotto alla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, nella condotta o rete disperdente. Le modalità di immissione nella condotta disperdente devono essere tali da garantire un' alimentazione uniforme e regolare sulla rete disperdente. La condotta disperdente è in genere costituita da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati di idoneo materiale ed idonea struttura, coperti superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.
- II. La condotta viene posta in trincea profonda circa 60-70 cm e larga almeno 40 cm, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando opportuni accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento della trincea. La

trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

III. Le trincee con condotte disperdenti sono poste fuori da strutture che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere < 1 metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri qualora queste siano esposte al rischio di percolamento dei reflui.

IV. Lo sviluppo della condotta disperdente, deve essere in funzione della natura del terreno. L' argilla compatta è da ritenersi materiale non adatto alla dispersione; di seguito si riportano comunque elementi di riferimento:

<i>sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per AE</i>	<i>sabbia grossa e pietrisco: 3 m AE</i>	<i>sabbia sottile con argilla: 5 m AE</i>	<i>argilla con un po' di sabbia: 10 m AE</i>
---	--	---	--

V. La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due sistemi disperdenti deve essere di circa 30 metri.

VI. Per l'esercizio si controllerà che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che l'alimentazione sia regolare ed uniforme, che non aumenti il numero degli AE ed il volume di liquame giornaliero disperso.

PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO per terreni impermeabili (Trattamento Secondario)

- a. Il liquame è addotto nella condotta disperdente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1 -1,5 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente;
- b. Le due condotte, aventi pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati, di idonea sezione e materiale (del diametro di circa 10-12 centimetri, aventi lunghezza di circa 30-50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 centimetri), coperti superiormente da tegole o da elementi di pietrame. Devono essere adottati opportuni accorgimenti affinché il terreno dello scavo che ricoprirà la trincea non penetri nei vuoti del sottostante pietrisco. Deve essere predisposto un idoneo sovrassetto al fine di evitare qualsiasi avvallamento della trincea. La condotta può essere ramificata o svilupparsi su più file.
- c. Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati 2-4 metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

- d. La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.
- e. Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2-4 metri per AE. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.
- f. Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo per garantirne la protezione.

DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco; al fondo, in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.

La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante.

Si pongono dei tubi di aerazione in Pvc di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.

I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri.

Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;

sabbia fina: 1,5 mq per abitante;

argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;

argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;


argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;

argilla compatta impermeabile: non adatta.

La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo.

La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.

Per l'esercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impantanamenti nel terreno circostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi



Schema di dispersione mediante pozzo assorbente

ALLEGATO 10

ULTERIORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO SECONDARIO

FITODEPURAZIONE

La fitodepurazione è un processo naturale per depurare le acque reflue che sfrutta i processi di autodepurazione tipici delle zone umide; in pratica è un trattamento di tipo biologico, in cui la depurazione avviene sia per azione diretta delle piante, che sono capaci di mantenere ossigenato il substrato, di assorbire sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.) e di esplicare una azione evapotraspirante, ma anche per l'azione dei batteri biodegradatori che ne colonizzano gli apparati radicali e per i normali processi biodegradatori che si hanno negli strati superficiali del suolo. Gli impianti di fitodepurazione vengono definiti a livello internazionale con il termine "constructed wetlands" che si riferisce ai sistemi umidi costruiti artificialmente in modo tale da ottimizzare gli effetti della depurazione sulle acque reflue.

Schematicamente questo sistema naturale di depurazione delle acque di scarico è costituito da un bacino impermeabilizzato riempito con materiale ghiaioso e vegetato da piante acquatiche; la depurazione avviene mediante l'azione combinata tra substrato ghiaioso, piante, refluo e microrganismi presenti.

I sistemi di fitodepurazione sono sempre posti a valle di un trattamento primario del refluo. Il livello di refluo nell'impianto è mantenuto con un sistema a sifone posto nel pozzetto di uscita.

Gli impianti di fitodepurazione si suddividono, tipologicamente, in:

- sistema a flusso libero
- sistema a flusso sub-superficiale orizzontale
- sistema a flusso sub-superficiale verticale
- sistema ibrido

Con il termine "orizzontale" e "verticale" si individua l'andamento del refluo all'interno del vassoio assorbente (bacino); nel primo caso il refluo arriva direttamente al bacino e lo attraversa orizzontalmente grazie anche ad una leggera pendenza del fondo vasca, nel secondo il refluo viene immesso verticalmente su tutta la superficie del bacino in modo discontinuo, tramite pompa o sifone, presenti nel pozzetto di ingresso. I reflui trattati sono raccolti dal fondo del bacino tramite un sistema di captazione ed inviati al corpo ricettore finale.

Sistema di fitodepurazione a flusso libero

In realtà è un vero e proprio stagno con bassa profondità, di solito poche decine di centimetri e necessita pertanto di ampie superfici.

Tale sistema, che non garantisce gli stessi abbattimenti degli altri, è utile più che altro come ulteriore trattamento terziario di affinamento degli scarichi e utilizzato per utenze di grandi dimensioni.


Sistema di fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale

È un trattamento di tipo biologico, che sfrutta letti di terreno saturo (ghiaia e sabbia) contenuto in "vasche" o "vassoi assorbenti" in cui si sviluppano piante acquatiche. L'alimentazione è continua ed il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita.

Questo sistema non consente l'abbattimento spinto delle sostanze azotate (ammoniaca).

La depurazione avviene per:

- azione diretta delle piante, che sono capaci di mantenere ossigenato il substrato, assorbire le sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.) fare da supporto per i batteri ed esplicare un'azione evapotraspiratoria;
- azione dei batteri biodegradatori che colonizzano gli apparati radicali.



Caratteristiche costruttive del Vassoio Assorbente

E' costituito da un bacino a tenuta riempito con terra vegetale nella parte superiore e pietrisco nella parte inferiore. Se il suolo non è impermeabile (permeabilità $> 10^{-6} \div 10^{-7}$ cm/s) impermeabilizzare artificialmente anche tramite geomembrana HDPE.

Sulla superficie verranno sistemate le piante elofite, ovvero piante semi-acquatiche con la base e le gemme perennanti sommerse, ma con il fusto e le foglie aeree.

Pendenza del fondo del letto circa 1% (max 2%)

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Phragmites australis (o communis)</i>	Cannuccia di Palude
<i>Typha latifolia</i>	Mazzasorda, sala
<i>Typha minima</i>	Mazzasorda
<i>Typha angustifolia</i>	Stiancia
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Giunco da corde
<i>Juncus spp</i>	Giunco

Piante utilizzate nei sistemi fitodepurativi a flusso sub-superficiale

• Dimensioni del Vassoio Assorbente:

superficie: 4+6 mq/AE e comunque in funzione del refluo da smaltire.

Superficie minima: 20 mq.

Profondità: 0.60+0.80 m così suddivisa dal basso verso l'alto:

0.15+0.20 m ghiaione (40/70)

0.10 m ghiaia (10/20)

strato con telo di tessuto non tessuto

0.35÷0.50 m terra vegetale

Altezza pareti: 0.10 m rispetto alla superficie della terra vegetale

La tenuta del bacino deve essere tale da assicurare la protezione della falda freatica da un possibile inquinamento ma anche dalle acque meteoriche. La granulometria della ghiaia deve essere tale che sia sempre mantenuto uno spazio libero sufficiente a garantire il passaggio dell'acqua. Viene disposto inoltre: un pozzetto di ispezione a valle della fossa IMHOFF (o settica) per poter controllare il buon scorrimento del liquido e la sua ripartizione nel vassoio assorbente; un pozzetto d'ispezione posizionato a valle dello stesso letto assorbente per poter prelevare campioni dei liquami.

• **Accorgimenti:**

Oltre alla periodica manutenzione della vegetazione al fine di mantenere inalterate nel tempo le funzioni evaporative, è bene ricoprire il letto assorbente con uno strato di paglia e foglie secche in zone dove la temperatura durante l'inverno possa andare sotto lo zero. Per le medie utenze, non è conveniente fare vasche troppo ampie, ma può essere utile predisporre più vasche piccole, a coppia in parallelo e/o anche in serie, con ripartitore di portata e sistemi di by-pass per la manutenzione.

Fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale

Il refluo da trattare scorre verticalmente nel letto assorbente e viene immesso nelle vasche con carico alternato discontinuo (tramite pompe o sistemi a sifone). Il refluo fluisce impulsivamente dalla superficie attraverso un letto di ghiaia (zona insatura) e si accumula sul fondo del letto (zona satura) consentendo di non ossigenare tale zona e favorendo così i processi di denitrificazione.

Anche in questo caso il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita.

Caratteristiche costruttive Vassoio Assorbente

Il bacino deve essere impermeabile: prefabbricato o impermeabilizzato con geomembrana.

Sul fondo, come detto in precedenza, viene previsto un sistema di captazione del refluo depurato che verrà convogliato ad un pozzetto d'ispezione e quindi inviato al corpo ricettore.

Altezza strato drenante: medium di ghiaia di 1 m

Sistema di tubazioni forate in polietilene (F 100/120 mm) sopra il medium.

Distanza tra i tubi = 1 m.

Ulteriore strato di ghiaia altezza 100÷150 mm a ricoprire le tubazioni


Ulteriore strato di terra dove effettuare la piantumazione; per le essenze da utilizzare valgono le stesse indicazioni date per i sistemi a flusso sub-superficiale orizzontale.

• **Dimensioni Vassoio Assorbente**

superficie: 2÷4 mq /AE. e comunque in funzione del refluo da smaltire.

superficie minima: 10 mq.

Altezza pareti: 0.10 m rispetto alla superficie della terra vegetale per contenere le acque meteoriche.



Fitodepurazione con sistema ibrido

Possono essere predisposti anche sistemi di trattamento con fitodepurazione che alternano vasche a flusso orizzontale con vasche a flusso verticale disposti anche a coppia in batterie. In tal modo si sfruttano meglio le capacità depurative di entrambi i sistemi (in particolare per le sostanze azotate) ottenendo così dei migliori abbattimenti.

Come ulteriore sistema di rimozione delle sostanze azotate e di abbattimento della carica batterica, può essere previsto anche uno stadio finale a flusso libero. Questi sistemi ibridi utili soprattutto per utenze medio-grandi, possono essere particolarmente indicati per trattare scarichi recapitanti in aree sensibili.

IMPIANTI DI OSSIDAZIONE A FANGHI ATTIVI

A monte di questi impianti devono essere presenti i trattamenti primari che in casi particolari possono essere omessi a condizione però che nell'impianto sia presente una sezione di sedimentazione primaria o grigliatura.

Sono impianti che sfruttano il processo di ossidazione dei fanghi attivi che avviene nella vasca di ossidazione dove viene immessa aria, dopodiché il liquame passa ad una successiva vasca dove avviene la sedimentazione del fango e conseguente chiarificazione del refluo depurato. Il fango prodotto in parte viene riciclato nella vasca di ossidazione e in parte avviato a una vasca di digestione da dove viene prelevato periodicamente per avviarlo allo smaltimento.

Gli impianti ad ossidazione sono sensibili alle variazioni di portata che avvengono normalmente negli scarichi civili, con maggiore intensità quando il numero di utenti è basso.

Pertanto è auspicabile inserire a monte un sistema di equalizzazione che possa distribuire il carico in arrivo in modo omogeneo durante la giornata.

Questi impianti sono reperibili in commercio e sono di varie dimensioni, va scelto il modello più adatto a trattare il carico inquinante in ingresso in base al numero di AE servito, pertanto in base al carico idraulico e al carico organico del refluo da trattare.

Inoltre per un corretto funzionamento devono essere rispettate tutte le norme di conduzione (manutenzione e gestione) fornite dal costruttore.